



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali**

Via Gilli n. 3 – 38121 Trento

T +39 0461 491357 - 4300

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

web www.vivoscuola.it

Egredi Dirigenti

Istituti di Istruzione secondaria di II grado a
carattere statale e paritario

Istituzioni formative paritarie:

Enaip Trentino

- Tione
- Varone
- Villazzano

C.f.p. "G. Veronesi" di Rovereto

Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento

C.f.p. Università Popolare Trentina

Opera Armida Barelli

Fondazione Edmund Mach

Centromoda Canossa

Istituti di formazione professionale

alberghiero di Levico

alberghiero di Rovereto

servizi alla persona di Trento

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente generale

Dipartimento Istruzione e cultura

dott. Roberto Ceccato

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Alla Sovrintendente
dott.ssa Viviana Sbardella

Alla ispettrice incaricata del secondo ciclo
dott.ssa Matilde Carollo

Alla Dirigente del Servizio Istruzione
dott.ssa Monica Zambotti

LORO SEDI

S166/2023 / 26.9-2022-25 / FRC-NDA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023
– O.M. n. 45 del 9 marzo 2023

Egregi/Gentili Dirigenti

Si invia in allegato alla presente l'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023 che disciplina lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Con la presente, lo scrivente Servizio raccomanda alle SS.LL. un'attenta e puntuale lettura di tutte le indicazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e ritiene di sottolineare alcuni aspetti di maggior rilievo per assicurare il corretto adempimento e svolgimento di tutte le operazioni relative all'Esame di Stato.

Ammissione dei candidati interni all'esame di Stato (art.3)

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.

Gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017.(partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con la denominazione specifica prevista dalla normativa provinciale di "alternanza scuola lavoro").

Le istituzioni scolastiche valutano le eventuali deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato) nel rispetto della vigente disciplina recata in merito dal regolamento provinciale in materia di valutazione DPP 7.10.2010 n.22 -54/Leg (art.7).

Lo svolgimento delle prove INVALSI, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del d. lgs. 62/2017, torna ad essere requisito di ammissione all'esame., anche per i candidati del 2° livello di educazione degli adulti e i candidati privatisti.

In Provincia di Trento l'ammissione all'esame di Stato è disciplinata dall'articolo 7, comma 2 del Regolamento provinciale sulla valutazione che recita testualmente: *"Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe"*.

Si ritiene opportuno ricordare che il provvedimento di non ammissione all'esame, vista l'incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglia), deve essere puntualmente motivato, nel rispetto del principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, con una formulazione di giudizio motivato.

Capacità relazionale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento provinciale sulla valutazione, *"La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato."*

Essa, in ogni caso, rappresenta uno degli elementi di valutazione di cui il consiglio di classe tiene conto, in un'ottica di valutazione complessiva, sia in relazione all'ammissione all'esame sia in relazione all'attribuzione del credito scolastico.

Ammissione dei candidati esterni (Artt. 4 e 5)

Gli artt. 4 e 5 dispongono che l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al **superamento in presenza degli esami preliminari** di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

L'esame preliminare è sostenuto di norma **nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni**, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi EsaBac.

Si ricorda che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 (denominato sinteticamente CAPES) non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, ad eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all'esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Documento del consiglio di classe (Art. 10)

L'articolo 10 dispone che entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe proceda alla **redazione del Documento del consiglio di classe (meglio noto come Documento del 15 maggio)** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova e ai risultati di apprendimento in relazione all'insegnamento trasversale di educazione civica e alla cittadinanza**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per la stesura del documento i consigli di classe possono fare riferimento allo schema tipo di documento, opportunamente adattato alle modalità di svolgimento attuale dell'esame, inviato alle istituzioni scolastiche nel 2019 (prot. 174508 del 15 marzo 2019).

Il credito scolastico (Art.11)

L'articolo 11 dispone che il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di quaranta punti** sulla base della tabella di cui all'allegato **A** al d. lgs. 62/2017, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il quinto.

Si evidenzia che le modalità ed i criteri di attribuzione del credito scolastico a favore dei candidati esterni sono delineati dall'art. 11, commi 7 e 8.

Credito scolastico per studenti di secondo livello (educazione degli adulti)

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio attribuisce il punteggio moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, che non deve comunque essere superiore a venticinque punti. Per il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce un credito di massimo quindici punti sulla base della media dei voti del terzo periodo didattico, nel rispetto della Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'Allegato A del d.lgs. n.62/2017.

Commissioni d'esame (art.12) .

Le commissioni d'esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e sono composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.

I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe e sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline.

Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato.

Partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato (Art.13)

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (Artt.15 e 16)

L'articolo 15 dispone che il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in **seduta plenaria** presso l'istituto di assegnazione **il 19 giugno 2023 alle ore 8:30**.

Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'Ufficio scolastico regionale/provinciale, se l'assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario.

Durante la riunione plenaria si sorteggia l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni (salvo accordi fra presidenti per eventuali sovrapposizioni) e di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Negli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, dispone che *"tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:*

a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;

b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità."

Calendario delle prove d'esame (Art.17)

Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2022/2023, è il seguente:

-prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30;

-seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023;

-terza prova scritta che si effettua solo negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. : martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30.

L'esame è così articolato (Artt. 19 – 20 – 21 – 22)

La prima prova scritta di lingua Italiana, con **durata di 6 ore**, è predisposta su base nazionale, consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La seconda prova scritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Per l'anno scolastico 2022/2023, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, sono individuate dal d.m. n. 11 del 25 gennaio 2023.

Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento la seconda prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati. Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è un'unica prova integrata. Le commissioni costruiranno le tracce delle prove d'esame, partendo dalla "cornice nazionale generale di riferimento" disposta dal Ministero.

La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova. Le commissioni elaborano, entro mercoledì 21 giugno tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema.

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Correzione e valutazione delle prove scritte e colloquio (artt. 21 e 22)

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio del colloquio è

attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A della ordinanza ministeriale n 45 del 9 marzo 2022.

La sottocommissione dispone di un massimo di

- **venti punti** per la prima prova scritta
- **venti punti** per la seconda prova scritta
- **venti punti** per la valutazione del colloquio, tenendo conto della griglia di valutazione di cui all'Allegato A) della Ordinanza ministeriale in oggetto.

Con riferimento ai percorsi di secondo livello per adulti (art 22 comma 8) è possibile che, in relazione al percorso di studio personalizzato, nell'ambito del patto formativo individuale, sia previsto l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento riconducibili ad intere discipline; in tal caso la possibilità di esonero da tali discipline, così come disciplinata dalla ordinanza ministeriale in oggetto è **riferita solo alla fase del colloquio.**

Indicazioni per candidati con disabilità e con DSA (Artt. 24 e 25)

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento provinciale in materia di studenti con bisogni educativi speciali di cui al D.P.P. 8.05.2008 n. 17-124 Leg, si richiamano gli articoli 24 e 25 della O.M. in oggetto.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in coerenza con quanto previsto all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Le prove di esame, con valore equipollente, consentono il rilascio del titolo conclusivo del diploma mentre le prove non equipollenti comportano il rilascio di un attestato di credito formativo.

Parimenti gli studenti e le studentesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi del regolamento provinciale e sulla base dei principi di cui alla legge nazionale 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi/e a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato (denominato nell'ambito del sistema trentino Progetto Educativo Personalizzato).

La commissione d'esame, in entrambi i casi, sulla base dei suddetti documenti e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento della prove d'esame, tali candidati/e possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti in tali documenti e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove.

Le sottocommissioni, in entrambi i casi, adattano, ove necessario, al Piano Educativo Individualizzato e al Progetto Educativo Personalizzato le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A .

Ai fini dell'attuazione di cui ai suddetti articoli si invia anche per il corrente anno, in allegato alla presente, le schede contenenti le indicazioni operative.

Progetto Esabac. Assenze dei candidati, Sessione suppletiva e straordinaria (Artt 20, 23, 28 e 29).

Si richiamano le SS.LL alle fattispecie previste in tali articoli e alle prescritte comunicazioni da rivolgere in merito allo scrivente Servizio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CORSO ANNUALE DENOMINATO C.A.P.E.S.

Si portano in evidenza le specifiche disposizioni recate dall'Ordinanza in oggetto in merito all'esame di Stato correlato al Protocollo d'intesa PAT/ MIUR del 7.02.2013 e s.m.i. aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale di data 1.02.2019 n. 118.

Art. 3 comma1 lett. ii) che prescrive, ai fini dell'ammissione all'esame per gli studenti che hanno frequentato positivamente il corso annuale, l'obbligo di presentazione della domanda.

Art. 10 comma 6 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall'istituzione formativa paritaria e provinciale, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Art.11 comma 4 lettera g)

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati dei corsi annuali, denominati sinteticamente CAPES, secondo le modalità di cui al citato Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62/2017.

Per la corretta attribuzione del credito scolastico si richiama **l'allegata nota di data 21 maggio 2019 prot. n. 324080.**

Art. 20 comma 7.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano per i corsi annuali denominati CAPES le commissioni assumono/predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti il piano di studio del percorso annuale.

Art. 22 comma 9: Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali denominati CAPES, nell'ambito del colloquio il/la candidato/a espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.

Con successiva nota verranno comunicate le modalità di svolgimento della **riunione territoriale di coordinamento** a cura degli Ispettori incaricati al fine di fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle procedure di esame di entrambi i cicli di istruzione.

Si chiede che tutte le richieste di chiarimenti vengano inviate ai seguenti indirizzi:

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

email esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

Sono inoltre a disposizione per ogni chiarimento e delucidazioni il funzionario incaricato dott. Nicola D'Angelo (tel. 0461 494310) il direttore dell'Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali, dott. Francesco Cofone (tel. 0461/497273) e l' Ispettrice incaricata dott.ssa Matilde Carollo (tel. 0461/497296) .

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

NDA-gc
allegati n. 10
O.M. 45 e relativo allegato
crediti CAPES
indicazioni operative esami secondo grado BES e DSA